

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE AREE CANI SITE PRESSO:

PARCO "CAROLINA PESENTI" VIALE LOCATELLI

PARCO "MARESCIALLO SALVO D'ACQUISTO" VIA GUZZANICA

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2025, nella residenza comunale di Dalmine,

TRA

Il Comune di Dalmine con sede legale in via _____ a _____ - C.F. _____, di seguito indicato come "Comune", nella persona del/della sig./ra _____, autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

E

_____ con sede legale in via _____ a _____ - C.F. _____, di seguito indicato come "Società", nella persona del presidente pro tempore e rappresentante legale sig./ra _____, autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio n. 58 del 12/10/2021 è stato approvato il "Regolamento area sgambatura cani";
- con determinazione n. ____ del __/__/____, della direzione II, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione delle aree cani in essere alla data odierna nel Comune di Dalmine a partire dal 01 Agosto 2025 e fino 31 luglio 2028 con possibilità di rinnovo per altri 2 anni, fino al 31 luglio 2030;
- verificati i requisiti ai sensi di legge con la Determinazione n. _____ del _____, sono stati approvati gli esiti dell'avviso pubblico ed è stata formulata graduatoria finale, assegnando la gestione della palestra _____ a favore di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Dalmine affida alla Società _____, che accetta la gestione nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, le seguenti aree cani:

- Presso il parco "Carolina Pesenti", di Viale Locatelli;
- Presso il parco "Maresciallo Salvo D'Acquisto", di Via Guzzanica.

e tutte le strutture ed attrezzature di proprietà comunale annesse o in dotazione all'area stessa in cui si trova.

Art. 2 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha la durata di 3 (tre) anni. È vietata la cessione a terzi della gestione.

2. Qualora la gestione, nei primi tre anni, abbia dato esiti positivi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori anni 2 (due) e cioè complessivamente dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2030.

3. Tale facoltà è da esercitarsi mediante l'invio di una comunicazione scritta con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della convenzione iniziale.

Art. 3 - CUSTODIA

1. La Società è costituita custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Art. 4 – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. La Società si impegna a:

- Ad assicurare l'accesso all'area sgambatura, a titolo gratuito, a tutti i possessori/accompagnatori dei cani;
- a mantenere l'area assegnata in perfetto stato di efficienza e conservazione e in stato di perfetta funzionalità, usando la diligenza del buon padre di famiglia;
- a mantenere il decoro e la pulizia dell'area mediante la raccolta delle deiezioni canine che dovranno essere allocate in sacchi nei cestini/contenitori posizionati all'area assegnata;
- a osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge in materia;
- l'eventuale installazione di ulteriore cartellonistica che si dovesse rendere necessaria per disciplinare il corretto uso dell'area, previa acquisizione di parere favorevole da parte del Comune di Dalmine;
- a comunicare al Comune, ogni qual volta sia necessario, un intervento di manutenzione straordinaria che esulino dagli obblighi dell'associazione di cui sopra o causati anche da malintenzionati, per il quale si ravvisi il possibile intervento delle ditte manutentrici del Comune;
- collaborare con il Comune alla realizzazione di iniziative di promozione sportiva, con particolare attenzione alle persone con fragilità, disabilità, minori e anziani;
- in caso di realizzazione di eventi, farsi carico delle richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti, anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo, connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi, quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande. Resta inteso che tali manifestazioni ed eventi devono essere preventivamente comunicati e autorizzati anche dagli Uffici Comunali.

Art. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune di Dalmine si impegna a:

- rimozione delle deiezioni canine conferite dagli utilizzatori dell'area negli appositi cestini/contenitori;
- far intervenire le proprie ditte a proprie spese per gli interventi di manutenzione straordinaria che esulino dagli obblighi dell'assegnatario o causati anche da malintenzionati.
- fornire adeguata informazione, pubblicità e rilievo allo svolgimento delle attività e delle iniziative promosse dalla Società all'interno della palestra, attraverso l'utilizzo dei propri canali di comunicazione.

Art. 6 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare corsi "a pagamento" rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Nel caso in cui l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi, anche con carattere di urgenza, a cura del Comune, in caso di calamità naturali o rischi per la sicurezza dell'impianto o qualunque altra causa di necessità ed urgenza indipendente dalla volontà del Comune stesso, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Dalmine. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

Art. 7 – MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO

1. La Società è autorizzata a installare materiale promo-pubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo sia effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative in materia e in conformità al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione e utilizzo di impianti sportivi.
2. Tutte le imposte di pubblicità sono a carico della Società. I materiali promo-pubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura della Società.

Art. 8 - FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei servizi oggetto della presente concessione ha inizio all'atto della sottoscrizione della convenzione e avvio delle attività.
2. Le aree sono consegnate al Società unitamente agli arredamenti e alle attrezzature di proprietà della Comune di Dalmine, strumentali allo svolgimento delle attività. A tale scopo sarà redatto un verbale di presa in consegna, prima dell'inizio delle attività.

Art. 9 - RICONSEGNA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della convenzione la Società è tenuta a riconsegnare aree e locali, ripristinati alla situazione d'efficienza in cui gli stessi sono stati consegnati al momento della sottoscrizione del verbale di presa in consegna e avvio attività, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. La Società deve riconsegnare, inoltre, arredamenti e attrezzature in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il loro normale deterioramento d'uso.
2. Aree e locali devono essere consegnati liberi da beni di proprietà della Società.
3. Alla consegna dei locali sarà redatto un verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti e recante la firma congiunta di entrambe le parti.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da terzi, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera durante il periodo di utilizzo da parte della Società.
2. Nel periodo di assegnazione la Società risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo ed esonera espressamente, senza alcuna

riserva, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

3. La Società è diretta responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti.

4. La Società può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 11 - RISOLUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune di Dalmine ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Società.

2. Il Comune di Dalmine può inoltre risolvere la presente qualora la Società:

- violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- sia sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune di Dalmine;
- utilizzi le aree cani per scopi diversi da quelli previsti.

3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune di Dalmine.

Art. 12 - REFERENTI

1. I referenti della convenzione, nominati rispettivamente dal Comune di Dalmine e dalla Società, sono:

Per il Comune di Dalmine: il Sig./la sig.ra _____

Per la Società _____: il Sig./la sig.ra _____

2. I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

3. I referenti verificano i risultati della gestione attraverso n. 1 incontro annuale da svolgersi entro il 31 dicembre di ciascun anno della convenzione.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale Civile di Bergamo.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

2. Il Comune di Dalmine ha designato il Responsabile della protezione dei dati l'Ing. Davide Mario Bariselli, con studio in Brescia, Via Corsica 194, è raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.dalmine.bg.it;
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali della Società _____ è disponibile scrivendo a _____ ;
4. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.dalmine.bg.it alla sezione "Privacy".

Art. 15 - RINVIO

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune di Dalmine e la Società _____ rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

PER IL COMUNE DI DALMINE

(_____)

firmato digitalmente

PER IL SOCIETÀ

(_____)

firmato digitalmente